

Da "ufficiosegreteria.teano" <ufficiosegreteria.teano@asmepec.it>

A "dg05.uod16@pec.regione.campania.it" <dg05.uod16@pec.regione.campania.it>

Data domenica 29 maggio 2016 - 22:12

**Art. 208 del D.lgs. n.152/2006. Procedimento per l'autorizzazione unica di approvazione del progetto e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi in località "S. Croce" di Teano. Illegittimità della procedura e contrasto con la pi**

---

Pregasi voler urgentemente riscontrare la nota in allegato.

Il Sindaco di Teano

Ing. Nicola di Benedetto

---

**Allegato(I)**

art. 208 d.lgs 152 del 2006.pdf (264 Kb)

30/5/2016

Ricevuta di avvenuta consegna

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>  
A "ufficiosegreteria.teano@asmepec.it" <ufficiosegreteria.teano@asmepec.it>  
Data domenica 29 maggio 2016 - 22:12

**CONSEGNA: Art. 208 del D.lgs. n.152/2006. Procedimento per l'autorizzazione unica di approvazione del progetto e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi in località "S. Croce" di Teano. Illegittimità della procedura e contrasto con la pi**

---

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 29/05/2016 alle ore 22:12:25 (+0200) il messaggio "Art. 208 del D.lgs. n.152/2006. Procedimento per l'autorizzazione unica di approvazione del progetto e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi in località "S. Croce" di Teano. Illegittimità della procedura e contrasto con la pi" proveniente da "ufficiosegreteria.teano@asmepec.it" ed indirizzato a "dg05.uod16@pec.regione.campania.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: opec281.20160529221225.22078.04.1.2@pec.actalis.it

---

### Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)  
postacert.eml (363 Kb)  
smime.p7s (2 Kb)



# CITTÀ DI TEANO

PROVINCIA DI CASERTA

*Ufficio del Sindaco*

Prot.8878 del 28/05/2016

↗ All' Unità Operativa Dirigenziale  
"Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti"  
viale Carlo III n.153 "ex CIAPI"  
81020 – San Nicola La Strada (CE)  
[da05.uod16@pec.regione.campania.it](mailto:da05.uod16@pec.regione.campania.it)

**OGGETTO:** Art. 208 del D.lgs. n.152/2006. Procedimento per l'autorizzazione unica di approvazione del progetto e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi in località "S. Croce" di Teano. Illegittimità della procedura e contrasto con la pianificazione provinciale e regionale. Invito ad annullare-sospendere il procedimento e messa in mora.

Con riferimento a quanto in oggetto epigrafato, si significa quanto segue.

## FATTO

1. In data 12/06/2014, la ditta GE.S.I.A. S.p.A. ha chiesto alla Regione Campania l'autorizzazione unica in procedura ordinaria ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di trasferimento e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicare nel Comune di Teano (CE), loc. Santa Croce, in presunta zona industriale ASI, agglomerato 20 (NCEU fig. 76 p.lle 35 e 5014), che corrisponde all'area ove è ubicata la vecchia fabbrica ISOLMER.
2. La Regione Campania, prima della Conferenza dei Servizi con valenza istruttoria ai fini dell'autorizzazione finale (indetta per il giorno 15/06/2016), ha autorizzato la "compatibilità ambientale" dell'impianto con Decreto Dirigenziale n. 64 del 02/02/2016, pubblicato sul BURC n. 8 del 08/02/2016;
3. La GE.S.I.A., invero, ha presentato la documentazione relativa alla VIA alla Regione Campania, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152 cit., a firma del dott. Monaco Marcello, chimico, assumendo:
  - a. che il sito dove sorge l'impianto "*...rientra nel piano per le aree di sviluppo industriale del Consorzio di Caserta. Agglomerato n. 20 denominato Teano-Maiorisi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27/08/'08*";
  - b. che "*...tale area non ricade ... in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi*";
  - c. che "*...nel territorio, visto nel suo complesso, in seguito ad analisi accurata sul valore naturale-ambientale, non è possibile annoverare la presenza di un gran numero di elementi naturalistici ...*";



4. La GE.S.I.A. assume che l'area della ex ISOLMER sia industriale sulla scorta di un certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Teano in data 26/07/2013 non alla GE.S.I.A. stessa. Il suddetto certificato di destinazione urbanistico, tuttavia, nel mentre conferma la destinazione agricola dell'area, secondo il P.d.F. vigente, "informa" che le particelle interessate (35 e 5014 del F. 76), "...rientrano nel Piano per le Aree di Sviluppo Industriale del Consorzio ASI, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/08/2008". Doveva essere, dunque, chiaro - atteso che il procedimento di approvazione del Piano ASI non si conclude affatto con una Delibera di Consiglio Comunale (cfr. art.10 L.R. 13 agosto 1998), che l'indicazione aveva, appunto, solo valore informativo di una procedura in itinere e che ad oggi non si è ancora conclusa.
5. A fortiori, da un lato, con la deliberazione n. 100/2016, il Consorzio rileva la decadenza del Piano ASI e, dall'altro, su specifica richiesta del Sindaco di Teano, non è in grado di attestare la conclusione del procedimento di cui alla Deliberazione di C.C. n. 29 cit. (avendo richiesto, all'uopo, l'ASI un parere in merito ad un legale di fiducia).

**CHIARITO QUANTO IN FATTO**, si porta a conoscenza della S.V. che:

- A) Il Piano Territoriale della Regione Campania ad oggi vigente perimetra i Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) ed include tutto il territorio teanese in un Sistema, identificato con la sigla A11, a sviluppo dominante a matrice naturalistica.
- B) Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Caserta ad oggi vigente ricomprende l'area interessata nella fascia fluviale da sottoporre a tutela della profondità di 1000 metri dalle sponde dei corsi d'acqua (PTR - LGP) - cfr. tavola grafica "B3.2.5 Identità culturale. I beni paesaggistici del P.T.C.P." - : tutela riconducibile alle prescrizioni di cui ai Titoli II e III delle norme del P.T.C.P. immediatamente cogenti nelle more dell'approvazione del P.U.C., ai sensi dell'art.81, co. 5 delle medesime Norme.
- C) Le tavole grafiche del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Caserta ad oggi vigente individuano l'area interessata con il colore grigio, e quindi caratterizzata da un "IMPIANTO RECENTE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE" e la circondano con un vasto areale di colore verde, testualmente, di "PREMINENTE INTERESSE PAESAGGISTICO".
- D) La tavola grafica B1.1.2 "Inquadramento strutturale. Spazi e reti" del P.T.C.P. individua le perimetrazioni A.S.I. vigenti, ed essa non ricomprende l'area della ex ISOLMER. La tavola grafica 12.A del P.T.C.P., dedicata al solo agglomerato A.S.I. di Teano in scala 1:15.000, conferma tale esclusione.
- E) L'articolo 18 comma 9 della vigente legge regionale 16 del 22/12/2014 precisa che "Il Ptcp ha valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16..."

Per tutto quanto sopra è evidente che la GE.S.I.A. S.p.A. abbia basata le sue analisi su un non corretto inquadramento urbanistico-edilizio, ed una errata e ingannevole considerazione dei problemi ecologici, tecnici e dei necessari accorgimenti di sicurezza per l'installazione in loco di un grande impianto di trattamento e trasferimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. È abbastanza chiaro infatti che l'area di interesse è in zona agricola, e non in area industriale A.S.I., e la destinazione promossa dalla GE.S.I.A. S.p.A. contrasta con le previsioni e strategie di sviluppo territoriali previste dal P.T.R. e dal P.T.C.P. Tale mancata conformità ai predetti strumenti territoriali impedisce l'avvio di qualsiasi procedimento finalizzato all'approvazione di una variante allo strumento di pianificazione comunale vigente, secondo quanto ricordato dalla Provincia di Caserta con propria nota prot.15485 del 06/02/2013 in attuazione dell'articolo 3 del vigente regolamento regionale n.5 del 04/08/2011.



Si ritiene, altresì, doveroso segnalare che la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti", all'articolo 12 , comma 4 (Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti), prescrive che : **"Gli impianti per la gestione dei rifiuti non possono essere localizzati nelle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come "Sistemi territoriali di Sviluppo: Dominanti" a matrice Naturalistica (Aree A), fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità"**. Ration per cui, vista l'appartenenza del territorio teanese al Sistema Territoriale di Sviluppo (STS) A11, a sviluppo dominante a matrice naturalistica, **la tipologia di impianto proposto da GE.S.I.A. non è autorizzabile.**

**SOLO PER SCRUPOLO DI COMPLETEZZA**, inoltre, è il caso di sottolineare, e ricordare quanto già precedentemente comunicato, che il procedimento attivato dalla GE.S.I.A., come disciplinato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 81/2015, viola palesemente gli articoli 2, commi 1 e 2 e l'articolo 38 comma 3 della Legge n. 133/2008, nonché il conseguente Regolamento di attuazione – d.P.R. n. 160/2010 -, nella parte in cui prescrivono tassativamente che è il S.U.A.P. del Comune territorialmente interessato l'unico punto di accesso per il richiedente un'attività produttiva, per cui - coordinando la normativa generale con quella di settore dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 208) - il richiedente l'autorizzazione per un nuovo impianto di trattamento di rifiuti avrebbe dovuto trasmettere la pratica al Comune e non direttamente alla Regione Campania. La normativa generale citata, infatti, che prevale su quella settoriale, prevede all'articolo 2, comma 4, le tassative esclusioni dal S.U.A.P., non individuando tra esse gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

#### **TANTO PREMESSO, CHIARITO E SEGNALATO,**

Visto che l'intero procedimento unico di autorizzazione deve considerarsi irrimediabilmente viziato e contra legem;

#### **SI INVITA**

la S.V. a voler provvedere, nel termine di sette (07) giorni dal ricevimento della presente, in sede di autotutela, ad **annullare il procedimento unico di autorizzazione in parola ed a revocare la Conferenza di Servizi già indetta per il giorno 15/06/2016.**

In mancanza, e senza ulteriore avviso, si sarà costretti ad impugnare con ricorso straordinario al Capo dello Stato il Decreto di "compatibilità ambientale" già emesso e ad adire la tutela giurisdizionale in tutte le sedi deputate.

La presente, ha valenza anche di messa in mora, per i danni anche economici che il difetto di istruttoria del procedimento ha generato e potrà in futuro generare.

Si invita la S.V., altresì, a voler riscontrare le note di questa Amministrazione già precedentemente inviate.

Si avverte, infine, che la presente nota sarà inviata separatamente anche alla ditta proponente e alle Amministrazioni invitate alla partecipazione della prossima Conferenza dei Servizi.



Il Sindaco

(ing. Nicola Di Benedetto)